

c) la nullità del titolo esecutivo per mancanza della causa in concreto, dato che il mutuo per il quale la banca agisce in via esecutiva fu concluso per il fine di ripianare un passivo — solo apparente — scaturente dall'illegittima applicazione da parte della banca della capitalizzazione trimestrale degli interessi e di spese ed oneri non dovuti, come risultante da CTU svolta nell'ambito del giudizio ordinario pendente di fronte alla II sezione Civile del Tribunale di Catanzaro e portante n. r.g. [REDACTED]/2016;

d) erroneità della decisione del G.E. nella parte in cui ha ritenuto che, in ogni caso, non vi fossero i presupposti per la sospensione della procedura esecutiva, in quanto la somma eventualmente non dovuta a titolo di interessi ammonterebbe ad €12.808,64, mentre la somma da corrispondere alla banca a titolo di rate scadute e residuo mutuo ammonta ad € 73.751, 13.

Si è costituita [REDACTED], la quale concludeva per il rigetto del reclamo. All'udienza del 22.11.2017, si procedeva alla discussione orale, all'esito della quale il Collegio riservava la decisione.

Alla luce delle allegazioni svolte e dalla produzione documentale offerta dalle parti il Collegio rileva che:

- fra le medesime parti in epigrafe pende di fronte alla II sezione Civile del Tribunale di Catanzaro un giudizio ordinario portante n. r.g. [REDACTED]/2016 ed avente ad oggetto la domanda del correntista [REDACTED] di restituzione di somme illegittimamente trattenute dall'istituto di credito odierno reclamato in virtù dell'applicazione al contratto di contocorrente n.

[REDACTED] di interessi anatocistici, interessi ultra legali e commissioni di massimo scoperto;

- nell'ambito del predetto giudizio è stata svolta consulenza tecnica contabile ed il Consulente Tecnico designato, sulla base della documentazione acquisita, con puntuale metodica analitica, sorretta da rigore scientifico e con argomentazioni esenti da censure di ordine logico, nel rispondere ai quesiti formulati dal giudice istruttore ha riscontrato — con riguardo a singoli trimestri indicati nella relazione — usura oggettiva del TEG, usura oggettiva dell'aliquota della commissione di massimo scoperto ed interessi anatocistici addebitati dalla banca in relazione alla capitalizzazione applicata alle competenze (cfr. relazione di consulenza tecnica resa nel giudizio n. r.g. [REDACTED]/2016, all. 3 fasc. del reclamante);

- in particolare, l'ausiliario del giudice ha evidenziato, a seguito del ricalcolo compiuto dei rapporti di dare-avere fra le parti, che sussiste in favore del correntista un credito pari ad € 12.808,64; - il contratto di mutuo di mutuo fondiario ipotecario - in forza del quale [REDACTED] ha intrapreso il procedimento esecutivo per cui è causa (per ottenere il pagamento di €

73.751,13 oltre interessi per mancato versamento di alcune rate del mutuo) - stipulato fra le parti in epigrafe in data 28 luglio 2008 (rep. ██████ racc. ██████) per un importo di € 95.000,00, è stato erogato mediante accredito sul menzionato contratto di conto corrente n. ██████.

Tutto ciò premesso, rilevato che la cognizione demandata al Collegio in sede di reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies C.P.C. ha natura ontologicamente sommaria e che, ai fini della sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624 c.p.c., il Giudice è tenuto ad effettuare una valutazione prognostica della fondatezza dell'opposizione proposta, deve ritenersi sussistente il *fumus boni iuris*, apparendo, prima facie, quanto meno verosimile la fondatezza delle argomentazioni svolte dai reclamanti.

Se è vero, infatti, quanto ritenuto dal giudice di prime cure in merito ai presupposti giuridici e fattuali necessari per il riconoscimento della sussistenza del collegamento negoziale oggettivo e teleologico fra i contratti di mutuo e di conto corrente bancario, è anche vero che, nel caso di specie, l'illegittima applicazione — così come è stata accertata dal CTU nel giudizio n. r.g. ██████/2016 - di interessi anatocistici ed usurari sul conto corrente sul quale, poi, è confluito il contratto di mutuo in questione induce il Collegio a ritenere sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c., coincidenti con il *fumus boni iuris*, in quanto il *periculum in mora* si identifica con lo svolgimento del processo esecutivo, atteso l'irreparabile pregiudizio che potrebbe derivare alla reclamante dalla mancata sospensione della procedura esecutiva.

In definitiva, superflua essendo ogni ulteriore considerazione, in accoglimento del reclamo ed in riforma del provvedimento impugnato, deve essere accolta l'istanza di sospensione spiegata da ██████, ██████ ed ██████, rispetto all'esecuzione intrapresa da ██████. nella procedura esecutiva n. ██████/2016 R.G.E.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c., il Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, accoglie l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. ██████/2016; - condanna ██████ a rifondere ai ricorrenti le spese di lite della presente fase di reclamo e della precedente fase svoltasi dinanzi al Giudice dell'esecuzione, liquidate in complessivi ██████ di cui ██████ per compensi professionali ed ██████ per esborsi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.



ADUSBEF


Associazione Degli Uffici Servizi Bancari e Finanziari

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22.11.2017.

dott.ssa Francesca Rinaldi


Il Giudice estensore

Il Presidente
dott.ssa Wanda Romanò


5-12-2017
